

REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DI CORRIDOI E ZONE
SBARCO ASCENSORI DELL'OSPEDALE DI BELCOLLE - VITERBO

L'anno duemilasedici, il giorno _____, del mese di _____,

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo, con sede in Viterbo via Enrico Fermi
n.15, codice fiscale e partita IVA n.01455570562 rappresentata dal proprio Diretto-
re Generale Dott.ssa Daniela Donetti nato a Parma il 16 Gennaio 1969
(C.F. _____) ed elettivamente domiciliato ai fini del presente
atto presso la suddetta sede dell'Azienda Sanitaria Locale VITERBO, (*d'ora in-
nanzi, anche "Amministrazione" o "Stazione Appaltante"*)

E

L' Impresa _____, codice fiscale
_____, con sede legale in
_____, _____ in persona del Legale Rappresentan-
te _____, munito dei necessari poteri per la stipula del presente at-
to, aggiudicataria dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni di corridoi e zone
sbarco ascensori dell'Ospedale di Belcolle - Viterbo, in esecuzione della delibera-
zione del Direttore Generale n° 238 del 16/02/2016 a conoscenza delle parti,
d'ora in poi definita "Appaltatore o Impresa Appaltante";

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per e-

seguire e dare completamente ultimati i lavori di rifacimento delle pavimentazioni di

corridoi e zone sbarco ascensori dell'Ospedale di Belcolle - Viterbo

ART. 2 - FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato : A MISURA

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a Euro

_____ (Euro _____/00) oltre IVA.

L'importo delle opere per la sicurezza, già incluse nella cifra sopra indicata, am-

monta a Euro _____ (Euro _____/00).

E' corrisposto a compenso di tutti gli oneri imposti all'Impresa dal Capitolato Ge-

nerale, dalle norme e regolamenti vigenti, dal Capitolato Speciale e dalle prescri-

zioni indicate nell'Elenco delle voci di progetto per ogni categoria di lavori; com-

prende anche gli oneri indiretti cui l'Impresa potrà essere soggetta per l'esecuzione

dei lavori e l'efficienza dei cantieri come, per esempio, la costruzione di eventuali

piste e strade, aree e mezzi di accesso e servizio alle zone delle operazioni, anche

se non espressamente menzionati.

L'assunzione dell'appalto da parte dell'Impresa comporta per la stessa:

- La perfetta conoscenza sia di tutte le norme generali e particolari che lo regolano,

sia di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali natura del suolo e

sottosuolo; possibilità di reperimento e utilizzazione di materiali locali in rapporto

ai requisiti richiesti, distanza da cave di adatto materiale, quella di adatti scarichi a

rifiuto, presenza o meno di acque utilizzabili per i lavori e per le prove, oppure da

allontanare, ed in genere tutte le circostanze particolari e generali che possano aver

influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera;- L'aver

esaminato il dimensionamento delle strutture, delle opere in generale e degli im

pianti e di averli ritenuti adeguati e tali da non richiedere varianti che possano comportare richieste di maggiori compensi;

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

Demolizione della pavimentazione esistente in PVC e rifacimento della stessa in gres porcellanato compresa l'installazione di battiscopa.

ART. 4 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale e nel Capitolato Speciale.

NORME GENERALI

ART. 5 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici nella Legge sui Lavori Pubblici e nel relativo Regolamento di attuazione.

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al

momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi).

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma a conoscenza delle parti e depositati agli atti dalla Stazione Appaltante, anche i seguenti elaborati:

- lettera d'invito alla gara;
- copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
- verbale di aggiudicazione della gara;
- capitolato generale d'appalto;
- capitolato speciale d'appalto;
- elaborati progettuali esecutivi:
- elenco dei prezzi unitari;
- piani di sicurezza previsti
- cronoprogramma dei lavori;
- verbale di cantierabilità

ART. 7 – CAUZIONI GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L'impresa affidataria, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fidejussoria definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente

corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'impresa affidataria, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

- fidejussione assicurativa della società _____ in data _____

(All. n.1).

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, sarà automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative saranno quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori

L'impresa, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha stipulato una polizza di assicurazione della società _____

(All. n. 2), che terrà indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede an

che una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Le fidejussioni bancarie o assicurative di cui ai commi precedenti dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

ART. 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente all'atto della esecuzione dei lavori.

ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI

LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE –

CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro i termini e le modalità previste dal Regolamento in materia di LL.PP. Sarà soggetta inoltre a quanto previsto dal vigente Capitolato Generale d'Appalto.

Nei casi d'urgenza, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna in pendenza della stipula del contratto. Nell'ipotesi di mancata stipula, il Direttore dei Lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per il rimborso delle relative spese.

Le operazioni di consegna dei lavori avverranno a norma del citato Regolamento e saranno comunque soggette al rispetto del Regolamento medesimo.

Dieci giorni prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi

dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori. **In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro 300,00 (diconsi Euro trecento/00).** Se il ritardo dovesse superare giorni 15 a partire dalla data di consegna l'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di o-

	pere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero	
	delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto	
	ai singoli avanzamenti.	
	Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la	
	Stazione appaltante comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di	
	programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10	
	giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata se-	
	condo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.	
	Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile	
	del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.	
	La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini	
	di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al pro-	
	gramma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili	
	che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.	
	L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:	
	- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;	
	- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di	
	ferie degli addetti ai lavori;	
	- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità	
	dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;	
	- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti la	
	dove previsto.	
	Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a re-	
	sponsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione	
	all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.	
		8/25

	Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative	
	dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.	
	L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro 300,00 (diconsi Euro trecento/00).	
	L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.	
	Nel caso in cui mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.	
	La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.	
	In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.	
	Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa e approvato dal Di-	
		9/25

	rettore dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in	
	caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in fun-	
	zione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegna-	
	te in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente	
	dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente	
	aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.	
	Nel caso di consegna parziale, decorsi centoottanta giorni naturali consecutivi dal	
	termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al com-	
	ma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla	
	consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di	
	recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.	
	Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza,	
	non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di	
	convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ri-	
	tardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.	
	Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice	
	procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare	
	considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, non-	
	ché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere	
	alle norme vigenti in tema di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, nonché al-	
	le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di	
	sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.	
	L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad	
	iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da	
	essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali	
		10/25

	consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data	
	di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai	
	precedenti paragrafi.	
	Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma	
	operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non	
	danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protra-	
	zione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.	
	Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause	
	imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere,	
	parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori,	
	l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, men-	
	tre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conse-	
	guenza di detti impedimenti.	
	Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione	
	dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali	
	maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tut-	
	te le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla	
	durata della sospensione.	
	Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa esse-	
	re effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattu-	
	ale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza	
	contrattuale medesima.	
	Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra	
	Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i	
	motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.	
		11/25

ART. 10 - SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di Sicurezza allegati al progetto (di cui agli artt. 100 e 101 del D. Leg.vo 9 Aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni) nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa.

E' altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.

E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è ASL VITERBO e per esso in forza delle competenze attribuitegli il Direttore Generale Dott.ssa Daniela Donetti;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell'art. 89 e 90 del D. Leg.vo 81/2008) è il RUP_____;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è _____;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è _____;
- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento e/o del piano generale di sicurezza in quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi **oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 14.384,51.**

L'impresa è altresì obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131, comma 2, della D. Lgs.vo n. 163/2006 e successive modificazioni, di inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza":

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a dispo-

sizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali,

maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative

le varie lavorazioni;

- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per

l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezza-

ture, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si do-

vranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi do-

vranno svolgersi;

- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in

cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i

certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di

messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garan-

tirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vi-

gente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposi-

zione in cantiere;

- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali:

casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove

occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da

progettista all'uopo abilitato per legge;

- particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per ga-

rantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;

- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle

stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

ART. 11 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 70.000,00 (euro settantamila/00)**.

Il pagamento degli oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente all'ammontare dell'importo dei singoli certificati di pagamento relativo ai lavori rispetto all'importo contrattuale sempre riferito ai soli lavori.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori

ART. 12. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Viterbo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. (Codice C.I.G. appalto n°).

ART. 13. CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della

	regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effet-	
	tuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini	
	e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:	
	- il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata	
	autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla	
	stazione appaltante;	
	- la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al	
	cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;	
	- il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato	
	dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio	
	dell'attività di acquisto di crediti di impresa.	
	La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.	
	Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.	
	L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.	
	ART. 14. SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE	
	Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.	
		16/25

ART. 15. MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte mediante le disposizioni normative vigenti in materia con esclusione della giurisdizione arbitrale. Il foro competente è esclusivamente quello di Viterbo.

ART. 16. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti definitivi o provvisori emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successi-

vamente alla stipula del presente contratto.

ART. 17 - CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

ART. 18. MODALITÀ E TERMINI DEL CERTIFICATO DI REGOLARE

ESECUZIONE

Il completamento delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di regolare esecuzione provvisorio e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 19. PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 124 comma 3 e art. 235 del Regolamento n. 207/2010, è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 del Regolamento n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'impresa di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

ART. 20 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO

DELL'APPALTATORE -

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato generale e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

2) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.

3) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

4) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.

5) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione invo-

	lontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore	
	o che potranno intervenire in corso di appalto.	
	Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da	
	parte delle competenti autorità, l'amministrazione procederà ad una detrazione della	
	rata di acconto nella misura del 20 % che costituirà apposita garanzia per l'adem-	
	pimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo	
	della cauzione e delle ritenute regolamentari.	
	Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.	
	6) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del-	
	l'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Dire-	
	zione Lavori.	
	7) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (li-	
	cenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carra-	
	bili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali	
	e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni	
	in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.	
	8) La pulizia quotidiana dei manufatti in costruzione e delle vie di transito del	
	cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.	
	9) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od	
	in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale	
	siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che ese-	
	guono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della	
	Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei	
	ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di solle-	
	vamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione	
		20/25

appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle qua-

li, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di

sorta.

10) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevi-

mento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'in-

terno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei la-

vori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei

manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per con-

to della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza

fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico

esclusivo dell'Appaltatore.

11) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la si-

curezza fisica dei lavoratori

12) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele ne-

cessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai

lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osser-

vando tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione Tecnica per

conto dell'Impresa e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante

nonché il suo personale preposto alla Direzione dei Lavori e Sorveglianza.

13) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di la-

voro, delle apposite tabelle indicative dei lavori.

14) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di

subappalto che egli dovesse stipulare,. La disposizione si applica anche ai noli a

caldo ed ai contratti simili. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi offerti in sede di gara.

ART. 21 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà della Stazione appaltante o l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nei luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori intendendosi si di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

ART. 22 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere.

ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

	<p>I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato</p>	
	<p>sull'importo complessivo a base d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e</p>	
	<p>le somministrazioni, compensano:</p>	
	<p>a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede</p>	
	<p>di qualunque opera;</p>	
	<p>b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione</p>	
	<p>dei cantieri in caso di lavoro notturno;</p>	
	<p>c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro</p>	
	<p>uso;</p>	
	<p>d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, as-</p>	
	<p>sicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi,</p>	
	<p>trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro</p>	
	<p>compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni</p>	
	<p>compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se</p>	
	<p>non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi.</p>	
	<p>I prezzi medesimi, per lavori a misura, offerti in sede di gara si intendono accettati</p>	
	<p>dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fis-</p>	
	<p>si ed invariabili.</p>	
	<p>E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art.</p>	
	<p>1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della</p>	
	<p>Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	
	<p>Vale altresì quanto altro stabilito dall'art. 26, comma 4 della medesima legge. Per</p>	
		23/25

quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci

dell'elenco prezzi, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità

stabilite dal Regolamento in materia di LL.PP

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Viterbo li _____

A.S.L. VT

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

Dott.ssa Daniela Donetti
